Timbro/Carta intestata azienda

Marca da bollo € 16,00	All' AGENZIA REGIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (ARPAL) - REGIONE PUGLIA Ufficio Inserimento Mirato Disabili – Ambito provinciale di BARI BRINDISI BAT FOGGIA LECCE TARANTO
Richiesta	di stipula di CONVENZIONE ex art. 11, commi 1, 2 e 3 della Legge 68/99(**)
con sede legale in e sede operativa (pri Partita IVA e-mail (*) rappresentato dal Sig	core di lavoroininininininininininininininin
Cognome (*)	Nome (*)
	in datae residente nel comune di in vian
come risulta da (indicare gli e	ntante ntante, autorizzato alla sottoscrizione delle convenzioni di cui all'art. 11 della l. 68/99 estremi dell'atto ovvero della delibera dell'organo da cui si evincono i poteri di firma) e nazionale alla categoria di cui all'art. 3, comma 1, legge 68/99 più di 50 dipendenti (lett. a); da 36 a 50 dipendenti (lett. b); da 15 a 35 dipendenti (lett. c) non soggetta agli obblighi di cui alla L. 68/99 (<15 dipendenti);
presso le unità produ tenuto all'ass non soggetto propone la stipula de parziale della quota	endenze, ai fini del calcolo della quota di riserva, di n lavoratori in servizio attive situate nell'ambito territoriale/provinciale di e, pertanto, sunzione di n lavoratori disabili, ovvero agli obblighi ex lege 68/99 ella convenzione ai sensi della legge 68/99 art. 11 commi 1, 2 e 3, a copertura totale o d'obbligo, per un totale di n unità lavorative e per una durata complessiva di
persone con disabilit n° unità entro n° unità entro	lecorrenti dalla data di stipula, finalizzata al progressivo inserimento lavorativo di à secondo la seguente articolazione temporale: il

Tipologie delle attività destinate ai lavoratori disabili	
Possibili mansioni previste per i lavoratori disabili	
Postazioni di lavoro o aree di produzione destinate ai lavoratori disabili	
Qualora la convenzione riguardi un numero di unità diverse dalle scoperture indicate per la s locale ubicata nella provincia destinataria della presente richiesta, il sottoscritto dichiara di usu seguenti strumenti previsti dalla legge 68/1999:	
COMPENSAZIONE TERRITORIALE ₁ , effettuata per complessive unità, a favore della/delle pi di;(nel caso di numero unità oggetto della convenzione inferiore a di scoperture)	rovincia/e al numero
□ COMPENSAZIONE TERRITORIALE₂, effettuata per complessive unità, a compensazione de unità assunte in altre province (specificare le interessate);	
☐ ESONERO ₃ , richiesto in datao ottenuto in data;	
□ ALTRO;	
LE MOTIVAZIONI(*) per cui viene richiesta la progressione degli inserimenti a copertura dell'obble seguenti *(vedi nota)	ligo, sono
*Nota: Le motivazioni della richiesta di progressivo inserimento delle unità lavorative a dell'obbligo non possono essere connesse al tipo di attività svolta dal datore di lavoro - caratteristica permanente della stessa - ma debbono invece riferirsi ad eventuali esigenze temporaneamente, e che rendano impossibile o difficoltoso l'immediato assolvimento dell'obbligo.	he è una e presenti
Il Responsabile/referente aziendale per gli inserimenti previsti nel programma di convenzione è il	Sig.
Cognome (*)Nome (*)	
Ruolo in azienda (*)	
e-mail (*)	

 $^{^1}$ Questa tipologia di compensazione c.d. per difetto può essere selezionata solo se il numero di unità indicate nel programma di inserimento risulti inferiore al numero totale di scoperture indicate nella richiesta.

² Questa tipologia di compensazione c.d. per eccesso può essere selezionata solo se il numero di unità indicate del programma di inserimento risulti maggiore rispetto al numero totale di scoperture. In questo caso è necessario indicare nella richiesta le province interessate dalla compensazione per le unità da inserire in eccesso.

³ Questa motivazione può essere selezionata solo se il numero di unità indicate nel programma di inserimento risulti inferiore al numero totale di scoperture indicate nella richiesta.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che l'assunzione del/dei soggetto/i avverrà previa valutazione da parte del Comitato Tecnico di cui all'art. 8, comma 1-bis L.68/99 della compatibilità della disabilità con le mansioni offerte dal datore di lavoro, nonché, conseguentemente, previa richiesta del nulla osta (sulla base della modulistica in uso v. Mod. 4.1_RICHIESTA DI NULLA OSTA ASSUNZIONE NOMINATIVA DI PERSONALE DISABILE O CATEGORIE PROTETTE e Mod.10.1_ SCHEDA DI RISCHIO LAVORATIVO) e del rilascio dell'avviamento al lavoro da parte del competente Ufficio inserimento disabili.

ata	
	TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE⁴

(**) Nelle more della implementazione della trasmissione on line per il tramite del SIL in suo, la richiesta deve essere presentata su documentazione cartacea debitamente sottoscritta, ed inviata a mezzo PEC all'Ufficio collocamento mirato territorialmente competente.

⁴ La firma in calce alla dichiarazione deve essere apposta in presenza del dipendente addetto. In alternativa, qualora la presente dichiarazione non fosse firmata alla presenza del dipendente dovrà pervenire all'ufficio competente unitamente a copia di un documento di identità del sottoscrittore. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale a sottoscrizione e consente l'invio telematico della dichiarazione (cfr. artt. 23 e 38 DPR 445/2000

Pogistro	Convenzioni L.	68/00 prot p	del	
Registro	Convenzioni L.	08/99 DIOL. II.	uei	

CONVENZIONE ex art 11, commi 1, 2 e 3, della legge 68/1999 finalizzata alla programmazione degli inserimenti mirati a copertura della quota d'obbligo

Premesso che

- l'art. 11 della L. 68/99, ai commi 1, 2 e 3, prevede la possibilità, da parte di datori di lavoro obbligati e non, di stipulare convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla stessa L.68/99;
- il comma 2 del medesimo art. 11 della L. 68/99 consente, nell'ambito della convenzione di programmazione degli inserimenti, di convenire anche il ricorso alla scelta nominativa dei soggetti da assumere, la previsione di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratti a termine e lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dai contratti collettivi;

Considerato che con il sistema delle convenzioni si intende favorire la programmazione e la gradualità delle assunzioni mirate, al fine di consentire da un lato ai lavoratori disabili un avviamento confacente alle caratteristiche professionali e personali, dall'altro lato ai datori di lavoro una sostenibile progressione qualiquantitativa degli inserimenti;

TRA

AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (ARPAL) PUGLIA – AMBITO TERRITORIALE DI

TARANTO – con sede legale in Via N i c e f o r o , 1-3 Bari Cod. Fiscale/P.lva n. 93497660725, rappresentata dalla *dott.ssa Marta Basile* in qualità di Dirigente U.O. "Coordinamento Servizi per l'impiego - Ambito Territoriale Taranto e Brindisi", giusta nomina Decreto del Direttore n° 8 del 03/02/2025

Ε

IL DATORE DI LAVORO PUBBLICO/PRIVATO	
sede legale	
partita iva / cod. fisc.	
rappresentato da	
in qualità di	

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1 - ACCESSO ALLA CONVENZIONE DI PROGRAMMA

L'accesso allo strumento della convenzione, per la copertura della quota di assunzioni obbligatorie riveniente dal prospetto informativo presentato entro il 31 gennaio, è possibile per le Aziende che non risultano inadempienti ai programmi di assunzioni stipulati in precedenza con l'Ambito Territoriale di competenza, ovvero per le aziende che abbiano provveduto ad assumere l'intera quota stabilita nella precedente convenzione.

La convenzione è compatibile con l'istituto dell'esonero parziale e della compensazione territoriale.

2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata sino alla data dell'ultima assunzione prevista nel programma di inserimento definito al successivo art. 6, e può avere una durata compresa tra un minimo di 6 (sei) mesi fino ad un massimo di 36 (trentasei) mesi - variabile in relazione alle caratteristiche quantitative e qualitative degli inserimenti complessivamente programmati - estensibile per particolari situazioni aziendali fino ad un massimo di 48 mesi.

La programmazione degli inserimenti è definita di comune accordo tra l'azienda e il competente servizio territoriale, seppur nel rispetto di una equa temporalizzazione degli inserimenti e del rispetto dei seguenti criteri:

- fino a due inserimenti: massimo 12 mesi;
- da tre a quattro inserimenti: massimo 24 mesi;
- oltre a quattro inserimenti: massimo 36 mesi, estensibile fino a 48 mesi in presenza di particolari situazioni aziendali.

Solo in caso di inserimento di persone con gravi disabilità accertate (ossia con invalidità pari o superiore all'80%, ovvero con disabilità psichica), è possibile beneficiare di un prolungamento di ulteriori due mesi per ogni inserimento integrativo rispetto ai termini sopra indicati.

Le date previste per l'inserimento sono da intendersi come limite massimo per effettuare le assunzioni. Pertanto, qualora venga richiesta la collaborazione del servizio competente nella realizzazione del programma di inserimento concordato mediante l'attività di preselezione dei lavoratori da avviare, il datore di lavoro dovrà presentare apposita richiesta di preselezione almeno 60 giorni prima della scadenza programmata nella convenzione.

3 - EFFETTI DELLA CONVENZIONE

Per l'intero periodo di validità della convenzione, limitatamente alle assunzioni incluse nel programma stipulato e a condizione che sia stata rispettata la scansione temporale degli avviamenti previsti, l'azienda deve ritenersi ottemperante rispetto agli obblighi previsti dalla Legge medesima e, di conseguenza, non trova applicazione il regime sanzionatorio di cui all'art. 15, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

In caso di mancato rispetto degli impegni di assunzione previsti nel programma di inserimento definito in sede di convenzione e/o di attuazione difforme o parziale, ad eccezione dei casi non imputabili alla volontà del datore di lavoro, gli uffici competenti diffidano i datori di lavoro ad adempiere entro il termine di 30 (trenta) giorni.

In caso di ulteriore mancato adempimento entro i termini sopra citati, la convenzione si intenderà risolta di diritto ed il datore di lavoro verrà considerato inottemperante sin dalla data di insorgenza dell'obbligo, con conseguente obbligo di segnalazione alla ITL territorialmente competente per l'applicazione dell'avviamento numerico d'ufficio.

In tal caso è comunque fatto divieto al datore di lavoro di stipulare una nuova convenzione prima che siano decorsi almeno 12 (dodici) mesi dalla risoluzione della precedente.

4 – VERIFICHE, SOSPENSIONE, REVOCA E RINNOVO DEL PROGRAMMA DI INSERIMENTO

L'attività di valutazione, svolta dall'Ufficio per il Collocamento mirato competente, potrà comportare la proposta di modifiche o di eventuali interruzioni della convenzione.

In particolare, l'applicazione della convenzione potrà essere interrotta al verificarsi di gravi irregolarità da parte dell'azienda nella conduzione del programma.

In caso di insorgenza di significative variazioni inerenti l'organizzazione e le caratteristiche del datore di lavoro o di condizioni di crisi aziendale durante il periodo di vigenza della convenzione, sarà possibile introdurre modifiche al programma di inserimento a fronte di esplicita e circostanziata comunicazione da parte del datore di lavoro obbligato.

Inoltre, per i datori di lavoro per i quali, successivamente alla stipula della convenzione, sia sopravvenuta una delle situazioni che legittimano la sospensione temporanea dagli obblighi di assunzione, di cui all'art. 3, comma 5, della legge n. 68 del 1999, la convenzione ed il relativo programma occupazionale si intendono sospesi per il corrispondente periodo, ferma restando la specifica comunicazione di sospensione da parte del datore di lavoro.

Il rinnovo di una convenzione già sottoscritta o la stipula di una nuova convenzione è subordinata al completamento del programma di assunzioni sottoscritto con la precedente convenzione.

In caso di sostanziali modifiche del quadro normativo la convenzione dovrà essere necessariamente adeguata.

5 - TIPOLOGIE CONTRATTUALI E MODALITA' DI ASSUNZIONE

Per tutte le assunzioni previste nell'ambito del programma di inserimento concordato il datore di lavoro si impegna a fare gli inserimenti richiesti mediante proposta nominativa, ovvero mediante richiesta di preselezione al competente servizio collocamento mirato disabili entro il termine dei 60 giorni antecedenti alla data prevista per l'inserimento, utilizzando le seguenti tipologie contrattuali:

- a) contratto a tempo indeterminato, con orario pieno o parziale, fatta salva la volontarietà delle parti;
- b) contratto a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi *;
- c) contratto di apprendistato;
- d) contratto di lavoro in somministrazione con durata minima di 12 mesi*;
- e) tirocini di formazione o inserimento lavorativo, ai sensi della L. R. 23/2013 e Reg. reg. 3/2014, (in tal caso la presente convenzione va integrata con la necessaria documentazione e la modulistica prevista)**;
- f) inserimenti mirati, attraverso convenzioni di integrazione lavorativa ai sensi dell'art. 11 commi 4 e 7 della Legge n. 68/99 di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nell'attività lavorativa ordinaria;
- g) con tutte le altre forme contrattuali compatibili con quanto disciplinato dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
- * In caso di utilizzo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, il datore di lavoro è tenuto, alla scadenza del contratto o della missione, a prorogare o trasformare a tempo indeterminato il contratto ovvero proseguire la missione, oppure a sostituire il lavoratore con un altro disabile entro e non oltre il termine dei 30 giorni successivi.
- ** In caso di utilizzo del tirocinio finalizzato all'inserimento, costituisce uno specifico obbligo aziendale procedere alla trasformazione e/o stabilizzazione, mediante un contratto a tempo indeterminato o determinato di durata superiore ai 6 mesi, entro le date di scadenza stabilite all'interno della convenzione stessa, ovvero entro al termine del periodo di tirocinio (qualora alla data fissata nella convenzione per l'assunzione risulti che l'attività formativa e/o di orientamento sia stata svolta per almeno il 50%), pena la decadenza dei benefici previsti nella convenzione, salvo motivate e documentate ragioni di carattere oggettivo.

6 - PROGRAMMA D'INSERIMENTO

Il progressivo inserimento lavorativo mirato che si intende realizzare mediante la stipula della presente convenzione a copertura totale o parziale della quota d'obbligo riguarda un totale di n_____unità lavorativa/e ed avverrà secondo il seguente programma:

	lavoratori entro e non oltre il , mediante contratto a tempo indeterminato full time a tempo indeterminato part-time con orario pari a nore/sett. a tempo determinato con durata minima superiore a 6 mesi di somministrazione con durata minima di 12 mesi di apprendistato		
tirocini di inserimento/reinserimento o formativi e di orientamento di durata massima da definire in			
	zione alla situazione di disabilità del tirocinante e comunque non oltre i limiti massimi stabiliti dalla		
disc	iplina regionale in materia (L.R. 23/2013 e Reg. reg. 3/2014 e s.m.i.)		
con	le seguenti mansioni		
Ai fi o o	ni dell'inserimento il datore di lavoro intende avvalersi: della modalità di scelta nominativa; della possibilità di accedere a misure di preselezione tramite il competente Ufficio territoriale Collocamento mirato Disabili; della facoltà di prevedere periodi di prova più lunghi per un massimo di sei mesi rispetto a quanto previsto dal CCNL (indicare la durata del periodo di prova :)		

n. lavoratori entro e non oltre il	, mediante contratto		
a tempo indeterminato full time			
a tempo indeterminato part-time con orario pari a nore/sett.			
a tempo determinato con durata minima superiore a 6 mesi			
di somministrazione con durata minima d	di 12 mesi		
di apprendistato			
tirocini di inserimento/reinserimento o f	formativi e di orientamento di durata massima da definire in		
relazione alla situazione di disabilità del tiro	ocinante e comunque non oltre i limiti massimi stabiliti dalla		
disciplina regionale in materia (L.R. 23/2013	e Reg. reg. 3/2014 e s.m.i.)		
con le	seguenti mansioni		
Ai fini dell'inserimento il datore di lavoro inte	ende avvalersi:		
 della modalità di scelta nominativa; 			
o della possibilità di accedere a misure	e di preselezione tramite il competente Ufficio territoriale		
Collocamento mirato Disabili;			
	ova più lunghi per un massimo di sei mesi rispetto a quanto		
previsto dal CCNL (indicare la durata d	el periodo di prova :)		
n. lavoratori entro e non oltre il	, mediante contratto		
a tempo indeterminato full time			
a tempo indeterminato part-time con ora			
a tempo determinato con durata minima	·		
ightharpoonup di somministrazione con durata minima d	di 12 mesi		
i di apprendistato			
-	formativi e di orientamento di durata massima da definire in		
	ocinante e comunque non oltre i limiti massimi stabiliti dalla		
disciplina regionale in materia (L.R. 23/2013			
con le	seguenti mansioni		
Ai fini dell'inserimento il datore di lavoro inte	ondo avvalorsi:		
o della modalità di scelta nominativa;	eriue avvaiersi.		
,	e di preselezione tramite il competente Ufficio territoriale		
Collocamento mirato Disabili;	e di preselezione trannite il competente onicio territoriale		
•	ova più lunghi per un massimo di sei mesi rispetto a quanto		
previsto dal CCNL (indicare la durata di			
previsto dai cent (indicare la durata di	er periodo di prova .		
n. lavoratori entro e non oltre il	, mediante contratto		
a tempo indeterminato full time	, mediante contratto		
a tempo indeterminato part-time con ora	ario nari a n ore/sett		
a tempo determinato con durata minima	•		
di somministrazione con durata minima	•		
di apprendistato	at 12 filest		
1	formativi e di orientamento di durata massima da definire in		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ormativi e di orientamento di durata massima da demine il ocinante e comunque non oltre i limiti massimi stabiliti dalla		
disciplina regionale in materia (L.R. 23/2013	·		
con le	seguenti mansioni		

Ai fini dell'inserimento il datore di lavoro in	tende avvalersi:	
o della modalità di scelta nominativa;		
0 della possibilità di accedere a misu	re di preselezione tramite il competente Ufficio territoriale	
Collocamento mirato Disabili;		
o della facoltà di prevedere periodi di p	prova più lunghi per un massimo di sei mesi rispetto a quanto	
previsto dal CCNL (indicare la durata	del periodo di prova :)	
n. lavoratori entro e non oltre il	, mediante contratto	
a tempo indeterminato full time		
a tempo indeterminato part-time con o	rario pari a nore/sett.	
a tempo determinato con durata minim	a superiore a 6 mesi	
di somministrazione con durata minima	di 12 mesi	
di apprendistato		
tirocini di inserimento/reinserimento o	formativi e di orientamento di durata massima da definire in	
relazione alla situazione di disabilità del tirocinante e comunque non oltre i limiti massimi stabiliti dalla		
disciplina regionale in materia (L.R. 23/2013	3 e Reg. reg. 3/2014 e s.m.i.)	
con le	seguenti mansioni	
Ai fini dell'inserimento il datore di lavoro in	tende avvalersi:	
o della modalità di scelta nominativa;		
o della possibilità di accedere a misure di preselezione tramite il competente Ufficio territoriale		
Collocamento mirato Disabili;		
	prova più lunghi per un massimo di sei mesi rispetto a quanto	
previsto dal CCNL (indicare la durata	del periodo di prova :)	
Luogo, data		
	Per ARPAL PUGLIA	
Per il Datore di lavoro pubblico/privato	Il Dirigente	
(timbro e firma del legale rappresentante)	U.O. "Coordinamento Servizi per l'impiego	
	Ambito Territoriale Taranto e Brindisi"	
	Dott.ssa Marta Basile	
	Dottissa marta basiic	